

L'arrivo del fuoriclasse è l'esempio di come la norma sui res non dom sta portando frutti

# Ronaldo, un affare a forfait

## Sui redditi all'estero si applica la sostitutiva di 100 mila €

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus rappresenta un'importante operazione, oltre che mediatica, anche fiscale. L'arrivo del fuoriclasse è l'esempio di come la normativa sui c.d. «res non dom» introdotta dalla legge di Stabilità 2017 al fine di attrarre i Paperoni stranieri in Italia, stia dando i suoi frutti. In virtù di tale regime, oltre a una flat tax sui redditi esteri molto competitiva, il campione potrà trasferire ai figli parte del suo ingente patrimonio in totale esenzione d'imposta: 117 milioni di euro, di cui 100 di cartellino, 12 di commissioni e 5 di oneri accessori; 31 milioni netti di ingaggio all'anno, per un totale di 120 milioni spalmati in 4 stagioni. Queste le cifre monstre dell'affare che ha portato CR7 (per i profani, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveira) in Italia, alla corte della società di proprietà Agnelli. Oltre alle indiscutibili doti balistiche, al carisma e al fascino da top player, il portoghese è noto ai più per la sua «cospicua» ricchezza: si stima che Ronaldo detenga un patrimonio personale che si aggira intorno ai 300 milioni di euro (*Forbes*), tanto da etichettarlo come sportivo più pagato al mondo.

Cosa ha spinto Ronaldo all'approdo in Italia? Di certo non l'ingaggio annuale offertogli dal club torinese. O almeno, non solo quello. Solo alcuni mesi fa, infatti, l'entourage del calciatore rifiutò la faraonica offerta da parte di un club cinese di ben 200 milioni di euro biennali.

È, dunque, lecito domandarsi il perché di tale scelta.

Ebbene, al di là del prestigio di cui gode la società juventina, ciò che il campione portoghese non avrebbe trovato in Cina, è un regime fiscale agevolato di non poco conto che potrebbe rendere assai più vantaggiosa e spensierata la sua permanenza italiana.

Come noto, infatti, in virtù del regime opzionale dei «resident non domiciled» (cd. «res non dom») introdotto dall'art. 1, comma 152 della legge di Stabilità per il 2017 (che ha introdotto l'art. 24-bis del Tuir), in deroga al principio generale di tassazione del reddito su base mondiale (cd.

«world wide taxation principle») di cui all'art. 3, comma 1 del Tuir, i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale italiana, hanno facoltà di non includere nella base imponibile complessiva, i redditi prodotti all'estero. Gli aderenti a tale regime, relativamente ai redditi esteri, possono versare per un massimo di 15

anni un'imposta sostitutiva capitaria, fissata forfettariamente in 100 mila euro, che esaurisce completamente il prelievo. L'accesso al regime è consentito a chi non sia stato fiscalmente residente in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti al periodo di inizio attività dell'opzione.

Il vero affare, dunque, lo ha fatto Ronaldo. Si presume che oltre al manto erboso dello Juventus Stadium, il campione sia rimasto affascinato dalla generosa tassazione for-

fettaria, introdotta proprio al fine di attrarre i c.d. big spender stranieri. E sebbene non sia dato sapere con certezza quale sarà l'ammontare dei redditi prodotti all'estero dal giocatore, tra diritti di immagine e altre attività extra-calcistiche, ciò che è certo è che a fronte di quelle che, si presume, saranno alcune decine di milioni di euro, lo stesso potrebbe chiudere annualmente i conti col Fisco, esercitando l'opzione, limitandosi a staccare un assegno di «soli» 100 mila euro.

Un risparmio notevole, considerato che durante il solo periodo 2017, il portoghese ha introitato guadagni «extra italiani» per circa 60 milioni di euro. Non saranno, dunque, le ordinarie aliquote italiane calcolate sul nuovo ingaggio a spaventare l'ex madrillista.

**Ulteriori vantaggi.** Viepiù che la flat tax dei paperoni può essere estesa anche a uno o più familiari, a fronte del pagamento di un importo forfait pari a 25 mila euro per ciascun familiare. Ma non è tutto. Il regime opzionale po-

trebbe ulteriormente incidere in maniera positiva sulle tasche del campione portoghese anche qualora questi, forte della permanenza italiana, decidesse di effettuare passaggi generazionali a favore della numerosa prole.

Recita, infatti, l'art. 1, comma 158 della legge di Stabilità che: «Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa... l'imposta sulle successioni e donazioni... è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione». In breve, non sono dovute imposte di donazione e successione, per i beni situati al di fuori del territorio nazionale, qualora il donante sia neo-residente. Esenzione che si applicherebbe, altresì, nell'ipotesi in cui Ronaldo decidesse di costituire fondazioni o trust a favore dei familiari (circolare 17/E/2017 dell'Agenzia delle entrate).

Ulteriore incentivo all'esercizio dell'opzione risiede nella facoltà concessa al contribuente, di escludere dall'imposizione sostitutiva i redditi prodotti in un determinato Stato estero, i quali concorreranno alla formazione del reddito assoggettato a imposta progressiva. Fondamentale risulterà il lavoro di «cherry picking approach» riservato allo staff di esperti fiscali del calciatore. E compito di questi ultimi valutare se e quali redditi (relativi, per esempio, a compensi e premi con la nazionale o spot pubblicitari effettuati all'estero) possono essere inclusi nell'opzione. In tal modo i consulenti potranno individuare quella consistente «fetta» di ricchezza detenuta dal fuoriclasse derivante dallo sfruttamento dei diritti d'immagine, che annualmente gli garantiscono decine di milioni di euro.

L'affare CR7, oltre a rappresentare un evento mediatico e calcistico senza precedenti (secondo, forse, soltanto all'acquisto di Maradona), delinea con tratti ben distinti il nuovo volto di un'Italia sempre più competitiva sul fronte tassazione.

In tale contesto evolutivo, il dumping sui super ricchi stranieri diviene incentivo per stare al passo con le numerose giurisdizioni che, già da tempo, hanno introdotto norme volte ad attrarre la presenza sul territorio di soggetti ad elevata capacità di spesa o reddito (c.d. High Net Worth Individuals) propensi a nuove soluzioni per una più efficiente allocazione dei propri asset finanziari e





patrimoniali.

© Riproduzione riservata

## I benefici del nuovo «res non dom»

<b>Imposta forfettaria (art. 24-bis del Tuir)</b>	Qualora Ronaldo optasse per il regime res non dom, relativamente ai redditi prodotti all'estero, dovrà versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari a 100 mila euro, calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti fuori dai confini italiani (stimati in decine di milioni di euro)
<b>Imposta forfettaria per i familiari (art. 24-bis, comma 2)</b>	L'importo di 100 mila euro è ridotto a 25 mila euro per ogni familiare per ciascun periodo d'imposta
<b>Donazioni e successioni esenti (art. 1, comma 158 della legge n. 232 del 2016)</b>	Qualora il giocatore volesse effettuare successioni o donazioni durante i periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata, la legge di Stabilità 2017 prevede che la relativa imposta sia dovuta limitatamente a beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione
<b>Convenienza economica per il giocatore</b>	La convenienza della flat tax varia in funzione del reddito e si stima che essa inizi attorno ai 400 mila euro. Visti i «numeri» di Ronaldo (300 milioni circa la ricchezza) non occorrono grandi calcoli per valutare la convenienza sottesa all'esercizio dell'opzione